



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE N.8**

OGGETTO:

**RINNOVO CONCESSIONI DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU
AREA PUBBLICA. TERMINI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO IN
VIRTU' DELLA SENTENZA N. 539/2022 DEL TAR LAZIO**

L'anno duemilaventidue addì otto del mese di febbraio alle ore sedici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	Giust.
3. PELISSERO Giuliano - Assessore	Si
4. VALERIO Cinzia - Assessore	Si
5. COLAMARIA Antonella - Assessore	Si

Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale JOANNAS Dr. Diego.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che:

- fino al 2010, le concessioni dei posteggi per il commercio su area pubblica erano rinnovabili automaticamente, alla scadenza decennale, come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali;
- l'art. 16, decreto legislativo n. 59/2010, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (c.d. "Direttiva Bolkestein") ha statuito che: *"Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato ... le autorità competenti applicano una procedura di selezione ... il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo"*, stabilendo, quindi, il divieto della proroga automatica per le concessioni all'utilizzo, a fini economici, delle aree pubbliche;

Considerato che:

- l'art. 6, comma 8, decreto legge n. 244/2016, convertito con legge n. 19/2017 ha prorogato la validità delle suddette concessioni fino al 31.12.2018;
- la legge n. 205/2017, art. 1:
 - al comma 1180 ha prorogato al 31 dicembre 2020 la scadenza delle suddette concessioni;
 - al comma 1181 ha previsto una revisione dell'Intesa del 2012 al fine di individuare "il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali";
- la legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), al comma 686 ha previsto la non applicabilità al commercio su aree pubbliche della direttiva n. 2006/123/CE, mediante le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 59/2010:
 - all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche»;

Art. 7. (Altri servizi esclusi)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

...omissis.....

f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.

- all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»;
- l'articolo 70 è abrogato;

Considerato, inoltre, che:

- La Legge 17 luglio 2020, n. 77, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'art. 181 ha inserito i commi 4-bis e 4-ter, con i quali le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020,
- se non già riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di 12 anni, secondo linee guida, adottate dal Ministero dello sviluppo economico con D.M. 25 novembre 2020, e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;

- Il Comune di Susa ha avviato il procedimento di rinnovo delle concessioni in oggetto, secondo le Linee Guida, di cui al D.M. 25 novembre 2020;
- Regione Piemonte, con la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2020, n. 1-2555, ha statuito al punto 2.2. che “in considerazione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, il termine di conclusione dei procedimenti di rinnovo è differito per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, ovvero entro e non oltre il 30 giugno 2021, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative”;
- L'art.56-bis, decreto legge n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021, ha stabilito che *“In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (e cioè al 90° giorno successivo al termine dell'emergenza sanitaria, n.d.r.). Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.”*
- Il termine dell'emergenza sanitaria attualmente è fissato al 31.03.2022, e quindi, i Comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche entro il 29.06.2022;
- Il Comune di Susa è in fase di definizione del procedimento amministrativo in questione, con possibilità di conclusione del medesimo prima del termine del 29.06.2022, e conseguente rinnovo delle concessioni con decorrenza 01.01.2021 – 31.12.2032;

Considerato, inoltre, che:

- Il TAR Lazio, con sentenza n. 539/2022, ha statuito, in relazione all'art. 12, Direttiva 2006/123/CE, che precisa che *“1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”*, che:
 - *L'Adunanza Plenaria ha chiarito che l'incompatibilità comunitaria della legge nazionale che ha disposto la proroga ex lege delle concessioni determina il venir meno degli effetti della proroga della concessione, con il conseguente dovere in capo anche agli enti territoriali di non applicazione della disciplina interna illegittima.*
 - *La Plenaria, tuttavia, “consapevole del notevole impatto (anche sociale ed economico) che tale immediata non applicazione può comportare, specie in un contesto caratterizzato da un regime di proroga che è frutto di interventi normativi stratificatisi nel corso degli anni” ha inteso modulare nel tempo l'efficacia della pronuncia.*
 - *Così, è stata disposta una disciplina transitoria, in cui le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, al fine di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere sin d'ora le operazioni funzionali all'indizione di procedure di gara e, altresì, consentire a Governo e Parlamento di approvare una normativa che possa finalmente riordinare la materia e disciplinare in conformità con l'ordinamento comunitario il sistema di rilascio delle concessioni.*
 - *Alla stessa stregua, il Collegio ritiene di dover modulare gli effetti di questa pronuncia di rigetto, precisando che la concessione oggetto del giudizio mantiene efficacia fino al 31 dicembre 2023, previo accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti di legge, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, essa cesserà di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale*

andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E. e fermo restando che, nelle more, l'amministrazione ha il potere/dovere di avviare le procedure finalizzate all'assegnazione della concessione nel rispetto dei principi della normativa vigente, come delineati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021.

- Il TAR Lazio, nella suddetta pronuncia, non considera il comma 686, art. 1, legge n. 145/2018 che, aggiungendo all'art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 59/2010, la lett. f-bis), ha reso inapplicabili alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, il medesimo decreto legislativo n. 59/201, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (c.d. "Direttiva Bolkestein");

Ritenuto:

- di non condividere quanto statuito dalla sentenza n. 539/2022, del TAR Lazio, in quanto la c.d. Direttiva Bolkenstein non risulta più applicabile alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, a norma dell'art. 1, comma 686, legge n. 145/2018;
- di dover, quindi, procedere, secondo le suddette disposizioni normative nazionali e regionali, e in applicazione delle Linee Guida, approvate con D.M. 25 novembre 2020, al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- di concludere il procedimento di rinnovo delle concessioni in questione, con decorrenza 01.01.2021-31.12.2032, a prescindere dal disposto di cui all'art. 56-bis, decreto legge n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021, e quindi entro un termine precedente al 90° giorno successivo al termine dell'emergenza sanitaria (attualmente, il 29.06.2022);

Dato atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnico espresso dal Responsabile dell'Area Vigilanza; Preso atto che il presente atto non comporta spesa e non ha rilievi contabili per cui non si rende necessario il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che demanda alla G.C. l'ordinaria amministrazione e gestione di servizi;

Con votazione favorevole, unanime espressa dagli aventi diritto nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di non condividere** quanto statuito dalla sentenza n. 539/2022, del TAR Lazio, in quanto la c.d. Direttiva Bolkenstein non risulta più applicabile alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, a norma dell'art. 1, comma 686, legge n. 145/2018;
3. **Di procedere** al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, secondo le vigenti disposizioni normative nazionali e regionali e in applicazione delle Linee Guida, approvate con D.M. 25 novembre 2020,
4. **Di concludere** il procedimento di rinnovo delle concessioni in questione, con decorrenza 01.01.2021-31.12.2032, a prescindere dal disposto di cui all'art. 56-bis, decreto legge n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021, e quindi entro un termine precedente al 90° giorno successivo al termine dell'emergenza sanitaria (attualmente, il 29.06.2022);
5. **Di autorizzare** il Responsabile dell'Area Vigilanza all'adozione degli atti amministrativi conseguenti per il rinnovo delle concessioni in questione;

6. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avendo ottenuto, in una seconda e separata votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, l'unanimità favorevole dei voti.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
JOANNAS Dr. Diego

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA E SERVIZIO ALLE PERSONE
PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Segreteria e Servizio alle Persone